Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76 — Roma - Sabato, 3 agosto 1935 - Anno XIII — Numero 180

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1404.
Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina . . . . Pag. 3941

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1405.
Modificazioni al regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 . Pag. 3954

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1935-XIII, n. 1406.
Istituzione di un ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A.C.A.I.), con sede in Roma. Pag. 3955

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1935-XIII.
Aumento del quantitativo di importazione di olio minerale combustibile (fuel-oil) assegnato pel 1935 ai titolari di licenze generali di importazione che hanno integralmente costituito la prescritta scorta di riserva . . . . Pag. 3956

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle Provincie meridionali e delle Isole . . Pag. 3956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di cooperativa. Pag. 3956

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1404.

Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

RUOLO DEI COMANDI NAVALI E RUOLO DEI COMANDI MARITTIMI PER ALCUNI GRADI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE E RUOLO DELLE DIREZIONI E RUOLO DEI SERVIZI PER ALCUNI GRADI DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.

Art. 1.

Il ruolo degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale sono unici rispettivamente fino ai gradi di tenente di vascello e capitano compreso.

Gli ufficiali dei detti corpi, dal grado di capitano di corvetta e da quello di maggiore, sono inscritti, agli effetti della carriera e degli incarichi da assolvere, in due ruoli separati:

Ruolo dei Comandi navali (C. N.) e,

Ruolo dei Comandi marittimi (C. M.), per il Corpo di Stato Maggiore;

Ruolo delle Direzioni (D.) e,

Ruolo dei Servizi (S.), per il Corpo del Genio navale; a seconda delle personali attitudini dimostrate ed accertate con la procedura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

Il Ruolo dei Comandi navali comprende i gradi da capitano di corvetta ad ammiraglio d'armata.

Il Ruolo dei Comandi marittimi comprende i gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello.

Due dei contrammiragli del Ruolo dei Comandi navali possono provenire dai capitani di vascello del Ruolo dei Comandi marittimi, senza possibilità però, in tal caso, di ulteriore avanzamento in S. P. E.

Il Ruolo delle Direzioni comprende i gradi da maggiore a generale ispettore; il Ruolo dei Servizi comprende i gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello.

Art. 2.

L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali e quello del Ruolo dei Comandi marittimi; l'organico degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni e quello del Ruolo dei Servizi, sono stabiliti rispettivamente dalle tabelle 1 e 2, 3 e 4 annesse alla presente legge e corrispondono, complessivamente per ciascun Corpo, agli organici attuali degli ufficiali predetti, stabiliti dalla tabella *C* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio Superiore di marina, potranno essere apportate, alle aliquote delle tabelle di cui sopra, le varianti che risultassero necessarie per esigenze del servizio, od in conseguenza di variazioni agli organici dei singoli corpi e ruoli, in relazione e nei limiti del numero complessivo degli ufficiali stabilito per ciascun grado dagli organici in vigore; tenendo presente che la proporzione fra gli organici dei Ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi, in confronto a quelli dei Comandi navali e delle Direzioni, dovrà essere contenuta nei seguenti limiti:

Capitani di vascello o colonnelli del Genio navale	dal 30 al 35 %
Capitani di fregata o tenenti colonnelli del Genio navale	» 45 al 55 %
Capitani di corvetta	» 15 al 30 %
Maggiori del Genio navale	» 50 al 60 %

Analogamente, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio Superiore di marina, potrà, per i motivi di cui al precedente comma, essere variato il numero dei contrammiragli previsti dal penultimo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Sono iscritti e possono progredire nel Ruolo dei Comandi navali e nel Ruolo delle Direzioni i capitani di corvetta e i maggiori del Genio navale che, all'atto della loro promozione ai gradi predetti, siano stati « prescelti » per l'avanzamento nei ruoli suddetti, e gli ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore e di quello del Genio navale che abbiano compiuti i periodi d'imbarco, di comando o di direzione prescritti per i rispettivi corpi e gradi, di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico sull'avanzamento, e che siano riconosciuti idonei a disimpegnare tutti gli incarichi, a bordo ed a terra, devoluti rispettivamente al Corpo di Stato Maggiore ed al Corpo del Genio navale.

Fanno altresì parte del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni gli ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore o di quello del Genio navale, i quali, per ragioni di anzianità o per cause dipendenti dal servizio, non abbiano ancora compiuto i periodi di imbarco, comando o direzione, previsti dalle predette tabelle, o che, in base alle disposizioni che seguono, non debbano essere iscritti nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi, nè debbano cessare dal S. P. E.

Sono iscritti e possono progredire nel Ruolo dei Comandi marittimi, od in quello dei Servizi, senza le prescritte condizioni di imbarco, comando o direzione, gli ufficiali superiori dello Stato Maggiore e del Genio navale che siano comunque riconosciuti prevalentemente o solamente idonei a disimpegnare gli incarichi a terra devoluti alla competenza del rispettivo corpo e ruolo.

L'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi ha luogo, d'autorità, per:

a) i capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale all'atto della promozione ai gradi suddetti, che siano stati « prescelti » per l'avanzamento nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi;

b) i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali ed i maggiori e tenenti colonnelli del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, che, per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a dieci mesi, si trovino nelle condizioni previste dal 2° comma, lettera *c*) del successivo art. 10, salvo che i detti ufficiali avanzino domanda di collocamento « a disposizione » o « fuori organico »;

c) gli ufficiali dei corpi e gradi predetti dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni ai quali definitivamente, e cioè dandone loro personalmente comunicazione scritta, non sia assegnato o venga tolto il comando navale, o non venga assegnata o venga tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione dell'art. 3 del testo unico sull'avanzamento;

d) gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o di quello delle Direzioni che rinuncino al comando navale od alle cariche direttive devolute al proprio grado, oppure ai corsi, esami ed esperimenti eventualmente stabiliti per il loro avanzamento;

e) gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni che nei corsi, esami, esperimenti, eventualmente stabiliti per il loro avanzamento, riportino un punto inferiore a quello minimo stabilito dal Regolamento;

f) gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni che, essendo esclusi definitivamente dall'avanzamento in detto ruolo, si trovino nelle condizioni e siano designati per l'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi;

g) gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, i quali, per menomate qualità fisiche, accertabili in qualunque momento nei modi stabiliti dal Regolamento, siano giudicati non più in grado di permanere nei ruoli predetti, ma in grado però di prestare utile servizio nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.

L'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi ha luogo, a domanda ed a giudizio esclusivo del Ministro per la marina, per:

a) i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali ed i maggiori e tenenti colonnelli del Ruolo delle Direzioni, i quali, pure essendo nelle condizioni per permanere in tali ruoli, facciano domanda, motivata da ragioni personali, di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi;

b) gli ufficiali dei corpi e gradi predetti del Ruolo dei Comandi navali o di quello delle Direzioni, i quali, « prescelti » per l'avanzamento in detti ruoli, siano destinati a costituire vacanze necessarie a norma del seguente art. 21 ed anzichè accettare il collocamento « a disposizione » o « fuori organico », chiedano di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi. In questo caso la iscrizione in detti ruoli è fatta con precedenza su tutti gli altri ufficiali da iscrivere in quel momento nei ruoli stessi.

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali e gli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni sono destinati ed impiegati, sia in pace che in guerra, in tutti gli incarichi, a bordo ed a terra, devoluti alla competenza del rispettivo corpo.

Gli ufficiali dei corpi predetti, del Ruolo dei Comandi marittimi o del Ruolo dei Servizi, sono destinati ed impiegati esclusivamente in incarichi a terra di competenza dei corpi stessi. In tempo di guerra tale norma ammette deroga ad esclusivo giudizio del Ministro per la marina.

Art. 5.

Il passaggio dal Ruolo dei Comandi navali a quello dei Comandi marittimi può avvenire in qualunque dei tre gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello, sia in tempo di pace che in tempo di guerra; il passaggio dal Ruolo delle Direzioni a quello dei Servizi può avvenire, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, solo nei due gradi di maggiore e di tenente colonnello.

Il passaggio di ufficiali dal Ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali, o da quello dei Servizi a quello delle Direzioni, può avvenire, in qualunque dei gradi previsti per detti ruoli, solo in tempo di guerra, per meriti speciali derivanti dall'opera complessiva prestata, per determinazione del Ministro, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

Art. 6.

Quando il numero degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali ed il numero degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, da trasferire, per i motivi di cui al quarto ed al quinto comma del precedente art. 3, nel rispettivo Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, risulti, nell'anno, superiore alle aliquote stabilite nelle annesse tabelle per tali trasferimenti, la designazione degli ufficiali da trasferire dall'un ruolo all'altro è fatta dal Ministro per la marina, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, e tenuta presente la precedenza che spetta agli ufficiali i quali, « prescelti » per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, siano destinati a costituire vacanze necessarie e chiedano di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 5°, lettera *b*) della presente legge.

Agli ufficiali di cui al precedente comma, non trasferiti nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi, perchè esuberanti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 21 della presente legge.

Qualora il numero degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali o quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, da trasferire, a termini del 4° e 5° comma del precedente articolo 3, nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi, risulti, nell'anno, inferiore alle aliquote stabilite nelle annesse tabelle per tali trasferimenti, il numero delle vacanze necessarie, fissato dalle tabelle stesse per i predetti Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni e per i singoli gradi, dovrà essere ugualmente raggiunto, aumentando corrispondentemente il numero degli ufficiali da collocare « a disposizione » o « fuori organico ».

Resta la facoltà a tali ufficiali di chiedere, ed al Ministro di concedere, il passaggio nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi fino alla concorrenza del numero di ufficiali in meno trasferiti in questi ruoli in quell'anno.

Art. 7.

L'ufficiale dello Stato Maggiore e quello del Genio navale trasferito dal Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, o viceversa, conserva l'anzianità assoluta posseduta prima del trasferimento, giusta quanto è prescritto dall'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali; e gli è assegnata, all'atto della inscrizione nei nuovi ruoli, l'anzianità relativa che gli spetta in relazione alla sua anzianità assoluta e da determinarsi secondo le norme di cui agli articoli 8 e 9 della citata legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 8.

Alla tabella dei limiti di età per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dal R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3328, è sostituita la tabella 8 allegata alla presente legge.

Le variazioni nei limiti di età apportate dalla presente legge entreranno in vigore dal 1° gennaio 1936, tranne per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, per i quali la riduzione dei limiti stessi, rispetto a quelli ora vigenti, è di un anno dal 1° gennaio 1936 e di un altro anno dal 1° gennaio 1937.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, saranno apportate alle aliquote stabilite dalle disposizioni vigenti per la liquidazione delle pensioni agli ufficiali della Regia marina, le varianti necessarie in relazione ai nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge ed alla loro entrata in vigore.

TITOLO II.

AVANZAMENTO E VACANZE PER TUTTI I CORPI.

Art. 9.

La compilazione dei quadri di avanzamento è di competenza del Ministro per la marina.

Le Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 18, 21 e 22 del testo unico sull'avanzamento, sono chiamate a dare contributo consultivo per le definitive decisioni del Ministro e le loro deliberazioni hanno solo valore designativo, salvo per quanto concerne la dichiarazione di inidoneità dell'ufficiale alle funzioni del proprio grado od all'avanzamento.

Oltre alle attribuzioni devolute da disposizioni speciali ed a quelle di cui agli articoli 13 e 24 della presente legge, spettano:

1° alla Commissione suprema di avanzamento:

a) giudicare sull'idoneità o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i Corpi militari della Regia marina, fino al grado di contrammiraglio e corrispondenti inclusi;

b) giudicare sull'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di cui alla precedente lettera *a*). A tal uopo la Commissione, nei casi di avanzamento a scelta comparativa, compilerà la graduatoria degli ufficiali sottoposti a scrutinio, determinando il nome dell'ufficiale dopo del quale i successivi sono ritenuti da non prescegliere per l'avanzamento; e, nei casi di avanzamento ad anzianità o a scelta assoluta, l'elenco degli ufficiali da prescegliere o meno;

c) dare parere sulle proposte di cancellazione dai quadri d'avanzamento;

d) dare parere sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico sull'avanzamento, per gli ufficiali indicati nella precedente lettera *a*);

e) dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorità degli ufficiali previsti nella precedente lettera *a*), che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali e dare il giudizio prescritto dall'art. 38-*bis* della stessa legge sullo stato degli ufficiali, per gli ufficiali della Regia marina aventi grado di capitano di fregata e corrispondenti e superiori, di cui pure alla lettera *a*);

f) giudicare sull'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria o appartenenti alla riserva navale, aventi il grado di ammiraglio di divisione o corrispondente.

2° alla Commissione ordinaria di avanzamento:

le attribuzioni della Commissione suprema di avanzamento indicate alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) per gli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina, dal grado di guardiamarina e corrispondente fino al grado di capitano di corvetta e corrispondente incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i corpi e gradi della Regia marina fino al grado di contrammiraglio e corrispondente incluso, e le attribuzioni di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Il Ministro per la marina apporta, nelle graduatorie dei prescelti compilate dalle Commissioni d'avanzamento, gli spostamenti e le esclusioni, e negli elenchi compilati dalle Commissioni stesse, le esclusioni, che ritiene giusti e necessari nell'interesse dell'Amministrazione militare marittima e, stabilito il numero degli ufficiali da iscrivere in ciascun quadro, forma, con suo decreto, il quadro stesso. I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data del dispaccio col quale sono comunicati agli interessati, o, se pubblicati al foglio d'ordini del Ministero della marina, dalla data del foglio d'ordini nel quale è fatta tale pubblicazione.

L'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, che a giudizio del Ministro, sentito il parere delle competenti Commissioni, in base ai rapporti di cui all'art. 29 del testo unico sull'avanzamento, non possiede più l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, è cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.

I reclami in materia di avanzamento sono giudicati dal Ministro per la marina, il quale ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere della competente Commissione di avanzamento.

Art. 10.

Agli effetti della presente legge gli ufficiali della Regia marina possono essere « prescelti » o « non prescelti » per l'avanzamento. Gli ufficiali « prescelti » possono essere inscritti o non inscritti nei quadri di avanzamento dei rispettivi corpi e ruoli.

Non possono conseguire avanzamento nel proprio ruolo:

a) gli ufficiali giudicati non prescelti per l'avanzamento;

b) gli ufficiali cancellati dai quadri, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 9;

c) gli ufficiali che, presi in esame per la scelta comparativa e prescelti per l'avanzamento, non sono inscritti in quadro, quando il numero dei prescelti inscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano prescelto iscritto in quadro;

d) gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, eccezione fatta per quelli del ruolo dei Comandi marittimi, ai quali non viene assegnato o viene tolto il comando navale, in applicazione dell'art. 3 del testo unico sull'avanzamento;

e) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli, eccezione fatta per quelli del Genio navale Ruolo Servizi, ai quali non viene assegnata o viene tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione del suddetto art. 3 del testo unico sull'avanzamento;

f) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che, per determinazione del Ministro, siano esclusi dal partecipare agli esami, corsi, scuole, esperimenti, quando l'averli superati costituisca condizione necessaria per l'avanzamento;

g) i colonnelli del Genio navale che rinunciano alle cariche direttive, ai sensi del precedente art. 3, 4° comma, lettera *d*), nonchè gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che rinunciano all'avanzamento, oppure agli esami, ai corsi, alle scuole od agli esperimenti, di cui alla precedente lettera *f*);

h) gli ufficiali dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, che non abbiano superato il concorso per esame previsto dagli articoli 41 e 43 del testo unico sull'avanzamento;

i) i sottotenenti di vascello che, avendo ripetuto gli esami del corso superiore, non abbiano superato tali esami;

l) i tenenti di vascello, gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del ruolo dei Comandi navali, e gli ufficiali del Genio navale del ruolo delle Direzioni, che, negli esami, corsi, esperimenti, scuole, quando costituiscano condizione necessaria per l'avanzamento, abbiano riportato un punto medio inferiore a quello minimo stabilito, per l'idoneità, dal Regolamento;

m) gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Armi navali che, giusta l'art. 39-bis del citato testo unico sull'avanzamento, non abbiano conseguito la laurea nei termini di tempo prescritti.

L'impossibilità di conseguire avanzamento nel proprio ruolo è definitiva: per gli ufficiali ammiragli e generali, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*); per gli altri ufficiali, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), oppure si trovino per la seconda volta, a distanza non inferiore a dieci mesi dalla prima, nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *c*) ed *f*). Gli ufficiali nelle condizioni suddette sono considerati « definitivamente non prescelti per l'avanzamento nel proprio ruolo ».

Il precedente comma non si applica ai guardiamarina e gradi corrispondenti, ai tenenti del Genio navale e delle Armi navali (esclusi quelli che non hanno comunque conseguito la laurea nei termini prescritti), del Ruolo transitorio Macchine, Medici, Farmacisti, di Commissariato e del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, non prescelti per lo avanzamento; nonchè ai sottotenenti di vascello e tenenti,

delle Capitanerie di porto, che, pur avendo superato gli esami, rispettivamente, del corso superiore o di concorso, non siano prescelti per l'avanzamento.

Art. 11.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti delle promozioni, oltre quelle di cui all'art. 13 del testo unico sullo avanzamento, ad eccezione dei collocamenti fuori quadro di cui al 3° comma del seguente art. 19, tutti i collocamenti « a disposizione » o « fuori organico » ed i trasferimenti in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 70 del testo unico sull'avanzamento è modificato come segue:

« Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta, di cui al precedente articolo 69, sono fatte con speciale relazione a Sua Maestà il Re, dal Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento ».

Art. 13.

Per l'avanzamento e relativa procedura per gli ufficiali di Stato Maggiore fino al grado di tenente di vascello, per gli ufficiali del Genio navale fino al grado di capitano e per gli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina, nonchè per gli ufficiali ammiragli e generali, valgono le disposizioni del testo unico sull'avanzamento, con le modifiche risultanti dalla presente legge.

I tenenti di vascello ed i capitani del Genio navale sono sottoposti allo scrutinio della competente Commissione di avanzamento per corsi di uscita dalla R. Accademia navale, a norma degli articoli 42 e 43 del testo unico sopra citato. La detta Commissione deve compilare una graduatoria di merito per ciascun Corpo, analoga a quella prevista dal precedente art. 9 per l'avanzamento a scelta comparativa, e proporre quindi al Ministro per la marina:

a) quali, fra gli ufficiali giudicati da non prescegliere per l'avanzamento, potranno rimanere in servizio, ai sensi dell'art. 44 del testo unico sull'avanzamento;

b) quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, e quali siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.

Gli ufficiali iscritti nei quadri suddetti passeranno a far parte dei rispettivi ruoli, soltanto all'atto della promozione a capitano di corvetta od a maggiore del Genio navale.

Per i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali e per i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, le competenti Commissioni d'avanzamento formano, per ciascun grado, la graduatoria di cui al precedente art. 9, e propongono quindi al Ministro per la marina:

a) quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni;

b) quali, fra gli ufficiali predetti, siano da trasferire nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi, ferme, per quanto riguarda i colonnelli del Genio navale, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 32 della presente legge.

Per i capitani di corvetta e capitani di fregata del Ruolo dei Comandi marittimi e per i maggiori e tenenti colonnelli del Genio navale del Ruolo dei Servizi, le competenti Commissioni di avanzamento formano, per ciascun grado, gli elenchi di cui al precedente art. 9.

Lo scrutinio per l'avanzamento a contrammiraglio, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 1, quando richiesto dal Ministro per la marina, ha luogo, a scelta comparativa, fra i capitani di vascello dei Comandi marittimi aventi la prescritta permanenza di grado. I capitani di vascello prescelti per tale avanzamento saranno inclusi dal Ministro per la marina nel quadro d'avanzamento a contrammiraglio, in quella sede che il Ministro stesso riterrà di stabilire.

Art. 14.

L'avanzamento degli ufficiali di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale del Ruolo dei Servizi ha luogo ad anzianità, senza che occorrano periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti. Per tale avanzamento non occorrono le schede individuali di cui all'art. 24 del testo unico sull'avanzamento.

L'ufficiale del Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi non può, in ogni caso, conseguire l'avanzamento, se non dopo che siano stati promossi al grado superiore tutti i pari grado, prescelti iscritti in quadro, che lo precedevano nel ruolo di provenienza.

La limitazione di cui al precedente comma cessa di avere effetto rispetto a quegli ufficiali prescelti ed iscritti in quadro nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, che, non avendo conseguita la promozione entro il periodo di validità del quadro di avanzamento nel quale essi furono iscritti per la prima volta, vengano a trovarsi, nel quadro successivo, posposti ad ufficiali, meno anziani, nuovi inscritti nel quadro stesso.

È ammesso, in casi speciali, a giudizio del Ministro per la marina ed in deroga ai precedenti comma, l'avanzamento a scelta eccezionale nel proprio ruolo, dei Comandi marittimi o dei Servizi, secondo le norme dell'art. 69 del testo unico sull'avanzamento e quelle del 3° comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 15.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, di grado inferiore a capitano di vascello o corrispondente, qualora si distinguano per intelligenza, carattere, cultura e rendimento, possono conseguire promozioni per meriti speciali, oltre quelle previste dalle vigenti disposizioni, ma non oltre il grado di capitano di vascello o corrispondente.

Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'Autorità dalla quale l'ufficiale dipende, che ne deve fare oggetto di proposta motivata e particolareggiata, sulla quale la competente Commissione di avanzamento esprime il suo parere ed il Ministro per la marina decide.

I capitani di vascello e gradi corrispondenti, riassunti, possono essere promossi a scelta eccezionale, con le norme e la procedura di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico sull'avanzamento, senza che per loro occorrano i periodi di comando o di direzione prescritti dalle tabelle allegate allo stesso testo unico.

Art. 16.

Per gli ufficiali di qualunque grado, non idonei agli uffici del proprio grado, e per gli ufficiali inferiori, definitivamente non prescelti per l'avanzamento e che debbano cessare dal S. P. E., valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali. Ad essi non si applicano le norme relative alle posizioni « a disposizione » e « fuori organico ».

Nei casi previsti dal precedente comma i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dall'art. 44 del testo unico sull'avanzamento.

Agli ufficiali ammiragli e generali ed agli ufficiali superiori definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo, è fatto il seguente trattamento:

1° gli ufficiali ammiragli e generali sono collocati « a disposizione »;

2° gli ufficiali superiori sono collocati « a disposizione », se capitani di vascello o colonnelli, o « fuori organico », se di grado inferiore.

Il collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » ha inizio dal più anziano in grado, fino al completamento delle vacanze necessarie stabilite, per l'anno, dalle unite tabelle.

Gli eccedenti sono collocati « a disposizione » o « fuori organico » negli anni successivi, computandoli nel numero delle vacanze necessarie di tali anni.

Art. 17.

Per gli ufficiali ammiragli e generali sono stabilite le seguenti permanenze massime di grado:

GRADI	Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio Navale, Corpo delle Armi Navali		Corpo Sanitario, Corpo di Commissariato, Corpo delle Capitanerie di Porto
	Permanenza massima nel grado	Permanenza massima complessiva nei gradi di Ammiraglio o Generale	Permanenza massima nel grado
1) — Contrammiraglio o Maggior Generale	—	anni 7 complessivamente nei gradi di cui ai numeri 1) e 2)	anni 4
2) — Ammiraglio di Divisione o Ten. Generale	—		anni 5
3) — Ammir. di Squadra o Generale Ispettore	anni 7	anni 12 nei gradi di cui ai numeri 1), 2) e 3)	—

Gli ufficiali ammiragli e generali che raggiungono i limiti massimi di permanenza sopraindicata sono collocati « a disposizione ».

Però gli ammiragli di squadra designati d'armata, fino a che permane tale designazione, possono rimanere in S.P.E. sino al raggiungimento del limite di età.

Il Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, può, in casi speciali, quando lo ritenga necessario nell'interesse del servizio, non applicare il limite di permanenza massimo nel grado agli ammiragli e generali di eccezionale valore.

Art. 18.

Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo, per le cause di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 13 del testo unico sull'avanzamento e per quelle di cui all'art. 11 della presente legge, deve annualmente raggiungere, in ciascun ruolo e grado del rispettivo corpo, il numero stabilito dalle tabelle annesse alla presente legge.

È in facoltà del Ministro per la marina di formare, in qualunque momento dell'anno, parte delle vacanze predette, mediante collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » o mediante i passaggi in altro ruolo di cui all'art. 3 della presente legge, salvo a completare le dette vacanze alla fine di ogni anno.

Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze necessarie, per raggiungere la misura stabilita dalle annesse tabelle, sono formate con designazione del Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

Gli ufficiali che cessano dal S. P. E. in base al presente articolo saranno collocati, a seconda del grado, « a disposizione » o « fuori organico », applicando ai prescelti le disposizioni dell'ultimo comma del seguente art. 21.

Art. 19.

Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni è stabilito nelle annesse tabelle, in relazione alla consistenza degli organici riportati nelle tabelle stesse.

Nel caso che sopravvengano variazioni permanenti, in più o in meno, in tali organici, il Ministro per la marina, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze e con quello delle comunicazioni, potrà apportare le conseguenti variazioni nel numero delle vacanze necessarie, tenendo presente, per quanto possibile, la proporzione delle tabelle attuali ed i criteri di massima fissati dalle note alle tabelle stesse.

Analoghe varianti potranno essere apportate per l'effettivo aumento nei singoli corpi, gradi e ruoli, dovuto ad ufficiali collocati stabilmente fuori quadro, ai sensi delle lettere *e*), *g*) ed *h*) dell'art. 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della R. marina, oppure per le deficienze numeriche dei ruoli dovute a cause diverse.

Alla fine di ogni triennio, dalla data della presente legge, possono essere apportate varianti al numero delle vacanze necessarie, stabilite dalle annesse tabelle, per i vari corpi ruoli e gradi, con R. decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore di marina.

Art. 20.

Le vacanze che, nel Corpo di Stato Maggiore, Ruolo dei Comandi marittimi, si producono nei gradi di capitano di vascello e capitano di fregata e quelle che, nel Corpo del Genio navale, Ruolo dei Servizi, si producono nel grado di tenente colonnello, vengono colmate con trasferimento, a domanda o d'autorità, di ufficiali aventi tali gradi, dal Ruolo dei Comandi navali o, da quello delle Direzioni, e con promozioni dal grado inferiore del Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, nella misura stabilita dalle tabelle nn. 2 e 4 annesse alla presente legge.

Le vacanze, che nei predetti Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi si verificano nel grado di capitano di corvetta o di maggiore, vengono colmate con trasferimento di pari grado dai ruoli corrispondenti dei Comandi navali o delle Direzioni, e con promozioni di tenenti di vascello o di capitani del Genio navale non prescelti per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, ma inscritti in quadro per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, giusta il disposto dell'art. 3, comma 4°, lettera *a*), e dell'art. 13 della presente legge, nella misura stabilita dalle predette tabelle 2 e 4.

Le vacanze che si producono nel grado di colonnello del Genio navale del Ruolo dei Servizi e quelle che si producono in tutti i gradi degli altri corpi e ruoli non considerati sopra, sono colmate con promozioni dai gradi inferiori, nell'ordine di iscrizione nei relativi quadri d'avanzamento.

Art. 21.

Qualora in un determinato ruolo e grado si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per le cause indicate nel precedente art. 18, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalla tabella, il Ministro per la marina ha facoltà di disporre un nuovo esame di ufficiali in condizioni di scrutinio.

Se ciò nonostante non si raggiunga il numero di vacanze fissate, si procederà al suo completamento destinando a formare vacanze ufficiali prescelti per l'avanzamento, con precedenza per quelli di cui alla lettera *c)* del precedente art. 10, e, se necessario, ufficiali prescelti iscritti in quadro, designati in ordine inverso alla loro inscrizione in quadro a cominciare dall'ultimo.

Gli ufficiali superiori prescelti, di qualunque corpo o grado, inscritti o meno in quadro, così destinati a formare vacanze necessarie, saranno collocati a disposizione, salvo ad essi la facoltà di cui al 5° comma, lettera *b)* del precedente art. 3. È fatta eccezione per gli ufficiali di cui alla lettera *c)* del precedente art. 10, i quali, se di grado inferiore a capitano di vascello o colonnello, saranno collocati « fuori organico ».

Art. 22.

Qualora durante l'anno, in un determinato ruolo e grado, si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello fissato dalle tabelle annesse alla presente legge, per qualsiasi delle cause specificate nel precedente art. 18, l'eccedenza di vacanze viene coperta con la data del 1° gennaio dell'anno successivo, ed è computata nel numero di vacanze necessarie stabilite per quest'ultimo anno.

Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano verificatesi alla data del 1° gennaio sopra detto.

Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, escludendo però, nel computo, le promozioni da effettuare nell'anno per eventuali aumenti di organico.

Art. 23.

Nel grado di tenente colonnello chimico-farmacista la permanenza massima è di anni 8.

L'ufficiale che raggiunge tale limite viene collocato nella posizione di « fuori organico », restandovi, se non colpito prima dai limiti di età, per un periodo di anni quattro.

Art. 24.

Per le designazioni, agli effetti delle iscrizioni nei Ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi o delle Direzioni e dei Servizi, di cui ai precedenti articoli 1, 3 (escluse le lettere *a)* ed *f)* del quarto comma, nonchè l'ultimo comma) e 13; per i trasferimenti da ruolo a ruolo di cui ai precedenti articoli 5, 6, 13 e 20; per l'avanzamento previsto dai precedenti articoli 13, 14 e dal successivo art. 30; per la designazione delle vacanze necessarie ed assegnazione di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico », di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 21, occorre sentire le competenti Commissioni di avanzamento.

Per le deliberazioni di dette Commissioni vale il disposto del precedente art. 9.

TITOLO III.

DEGLI UFFICIALI COLLOCATI « A DISPOSIZIONE » O « FUORI ORGANICO ».

Art. 25.

Gli ufficiali collocati « a disposizione » rimangono in tale posizione e fuori ruolo per un periodo di quattro anni; ma non oltre il limite di età del grado rivestito all'atto del passaggio « a disposizione ».

Gli ufficiali « a disposizione » sono impiegati in tutti i servizi a terra e sono considerati, a tutti gli effetti, come ufficiali in servizio permanente.

Il periodo trascorso « a disposizione » è computato per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di « a disposizione », gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni 8 e, successivamente, a riposo, con o senza inscrizione nella riserva navale, a seconda della loro età e della loro idoneità.

I capitani di vascello e gli ammiragli di squadra designati di armata, i quali abbiano tenuto per almeno tre mesi e lodevolmente, durante la guerra 1915-1918, il comando di incrociatori, di esploratori, di flottiglie o squadriglie di siluranti, sommergibili o M.A.S., od il comando di cacciatorpediniere, attivamente operanti in mare aperto, rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni, purchè abbiano diritto al riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.

Art. 26.

Agli ufficiali collocati « a disposizione » competono tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo o gli assegni ed indennità varie del grado raggiunto durante la loro permanenza « a disposizione ». Gli ammiragli di squadra, designati d'armata, conservano gli assegni ed indennità varie inerenti a detta carica.

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali « a disposizione » hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano all'atto del passaggio « a disposizione » od a quello raggiunto durante la loro permanenza in tale posizione.

Agli ufficiali ammiragli ed ai capitani di vascello, nonchè agli altri ufficiali della Regia marina aventi gradi corrispondenti, che siano collocati in ausiliaria ai termini dell'articolo precedente e che abbiano però diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-18, ovvero di una campagna 1915-18 e di una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure di una campagna 1915-18 e di due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato:

Capitani di vascello e gradi corrispondenti: L. 9000;

Capitani di vascello che abbiano tenuto durante la guerra, per un periodo di almeno tre mesi e lodevolmente, i comandi indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente: L. 12.000;

Contrammiragli e gradi corrispondenti: L. 12.000;

Ammiragli di divisione e gradi corrispondenti: L. 14.000;

Ammiragli di squadra e gradi corrispondenti: L. 16.000;

Ammiragli di squadra designati d'Armata: L. 18.000.

Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento dell'indennità stabilita nel presente articolo.

Art. 27.

Gli ufficiali collocati « fuori organico » sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che essi rivestivano nel servizio permanente effettivo.

Essi possono esercitare qualsiasi professione o coprire qualunque carica ed impiego in aziende private con le modalità e le limitazioni stabilite dall'art. 9 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 516. Coloro che ne hanno particolare attitudine possono essere destinati dal Ministro per la marina, in seguito a domanda, all'inquadramento delle Organizzazioni Giovanili Fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennità, da fissarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, e sono considerati a tutti gli effetti in servizio, continuando però a percepire gli assegni e le indennità di cui al seguente articolo.

Il periodo trascorso « fuori organico » si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di « fuori organico » gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per 8 anni e, successivamente, a riposo, con o senza inscrizione nella riserva navale, a seconda della loro età e della loro idoneità.

Art. 28.

Agli ufficiali collocati « fuori organico » competono quattro quinti di tutti gli assegni ed indennità varie del grado rivestito nel servizio permanente effettivo o di quello raggiunto nella posizione di « fuori organico ».

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali « fuori organico » hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo, od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.

Art. 29.

Gli ufficiali appartenenti a corpi, ruoli e gradi, per i quali sono previste vacanze annuali necessarie o limiti di permanenza massima di grado, compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la marina, possono far domanda di collocamento « a disposizione », se ufficiali ammiragli e capitani di vascello o gradi corrispondenti, e « fuori organico », se di grado inferiore. Tali domande possono essere accolte dal Ministro per la marina, soltanto nel caso che non si venga a superare il numero delle vacanze annue necessarie stabilito dalle tabelle.

Per gli ufficiali ammiragli e generali dei seguenti corpi, tali domande possono essere accolte, purchè non si venga a superare complessivamente, per le cause previste dall'art. 18 della presente legge, il sottoindicato numero di vacanze:

	Vacanze massime.	
Ammiraglio di squadra e designato d'armata	N. 2	all'anno
Ammiraglio di divisione e contrammiraglio	» 4	»
Generale ispettore del Genio navale . . .	» 1	in anni 4
Tenente generale del Genio navale	» 2	» 4
Maggior generale del Genio navale	» 3	» 4
Tenente generale Corpo sanitario	» 1	» 4
Maggior generale Corpo sanitario	» 1	» 4
Tenente generale Corpo commissariato . .	» 1	» 4
Maggior generale Corpo commissariato . .	» 1	» 4
Tenente generale Corpo capitanerie di porto	» 1	» 4
Maggior generale Corpo capitanerie di porto	» 2	» 4

Art. 30.

Gli ufficiali prescelti iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », conseguono la promozione in dette posizioni subito dopo i pari grado che li precedevano nei quadri stessi e che siano in servizio permanente.

Gli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », possono conseguire, a scelta assoluta, l'avanzamento in tali posizioni, dopo che siano stati promossi tutti i pari grado prescelti iscritti nel quadro nel quale essi non furono compresi, nonchè tutti i pari grado prescelti, ma non iscritti in quadro, che li precedevano in ruolo nel servizio permanente effettivo e che siano in servizio permanente.

Gli ufficiali definitivamente non prescelti per l'avanzamento in servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », non possono conseguire promozioni durante la loro permanenza nelle posizioni stesse.

Art. 31.

Nell'art. 62 del vigente testo unico sull'avanzamento, alle parole « in soprannumero dei quadri organici », o « in soprannumero », sono sostituite le altre « a disposizione ».

Agli ufficiali previsti dall'articolo stesso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali collocati « a disposizione ».

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

Per la prima formazione del Ruolo dei Comandi marittimi del Corpo di Stato Maggiore, potranno esservi trasferiti d'autorità, a giudizio del Ministro per la marina, sentite le competenti Commissioni d'avanzamento:

a) i capitani di vascello trattenuti in servizio in base al comma 2°, n. 2 ed all'ultimo comma dell'art. 31 del testo unico sull'avanzamento, salvo che avanzino domanda di collocamento « a disposizione »;

b) i capitani di fregata trattenuti in servizio in base agli articoli 56 e 104 del testo unico sull'avanzamento, salvo ad essi la facoltà di optare per il trattamento loro spettante in base a detti articoli: nel qual caso, in attesa del collocamento in A.R.Q., faranno parte del ruolo dei Comandi marittimi;

c) i capitani di fregata trattenuti in servizio in base all'articolo 57 del predetto testo unico;

d) i capitani di corvetta trattenuti in servizio in base all'articolo 47 dello stesso testo unico.

Le domande di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1935-XIV.

Agli ufficiali di cui ai precedenti comma, che non siano trasferiti nel ruolo dei Comandi marittimi, si applica il precedente art. 16, salvo il disposto della lettera *b)* del presente articolo.

Per la prima formazione del ruolo dei Servizi del Corpo del Genio navale saranno trasferiti in detto ruolo, d'autorità o a domanda, a giudizio del Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, i colonnelli del Genio navale nel numero indicato nelle annesse tabelle.

Art. 33.

Alla entrata in vigore della presente legge decadranno tutti i quadri di avanzamento in corso e le competenti Commissioni di avanzamento, su richiesta del Ministro per la marina, provvederanno innanzi tutto alle designazioni per la prima formazione dei Ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi e delle Direzioni e dei Servizi, e quindi alla compilazione delle graduatorie ed elenchi previsti dalla presente legge.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro per la marina ha facoltà di convocare le competenti Commissioni di avanzamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo, per la decadenza dei quadri, il disposto del precedente comma.

Art. 34.

Gli ufficiali ammiragli e generali in soprannumero, all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione », senza diritto a promozione, e vi rimarranno per un periodo di tre anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di età, computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.

Gli ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge si trovano in A.R.Q. rimarranno in tale posizione. Ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono collocati in A.R.Q.

Art. 35.

Agli ufficiali del Genio navale, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 55 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 36.

La determinazione e la data di applicazione delle vacanze annue necessarie per il Corpo delle Armi navali, avranno luogo con R. decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, in relazione all'assestamento del quadro organico di detto Corpo.

Con lo stesso Regio decreto saranno stabilite le vacanze massime di cui all'art. 29, comma 2°, della presente legge per i gradi di generale del Corpo stesso.

Anteriormente alla data di cui ai precedenti comma, gli ufficiali del Corpo suddetto, dal grado di maggiore in poi, possono presentare domanda di collocamento « a disposizione », se colonnelli o generali, o « fuori organico », se di grado inferiore. Il Ministro per la marina, a suo giudizio discrezionale, decide quale di esse possa essere accolta nel limite di una all'anno complessivamente in tutti i gradi.

Art. 37.

I periodi di permanenza previsti dal precedente art. 17 decorrono dalla data di anzianità di grado, anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora per effetto della prima applicazione dei limiti di permanenza massima di grado, si venisse a verificare, nei gradi di generale dei Corpi Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, la cessazione dal servizio permanente effettivo, contemporaneamente o a distanza inferiore a sei mesi, di più generali in ruolo, saranno collocati « a disposizione », a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, anzitutto l'ufficiale avente maggiore permanenza complessiva di grado da generale, e, successivamente, gli altri, con lo stesso criterio.

Gli ufficiali generali rimasti in servizio ai sensi del precedente comma potranno conseguire promozione, ferma però restando per loro la disposizione dello stesso comma.

Art. 38.

Qualora un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-1918 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di « a disposizione » o di « fuori organico », sarà trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto, sempre che il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 39.

L'ufficiale in congedo non può conseguire l'avanzamento se non possiede i requisiti intellettuali, morali, fisici, di cultura e di capacità, necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, e se non ha partecipato, con esito favorevole, ai corsi ed ai periodi di esercitazioni, nei casi in cui siano prescritti.

La competente Commissione di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovrà assicurarsi che egli, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, sia meritevole di conseguire la promozione, anche per la sua posizione sociale e per la condotta privata e politica tenuta durante il tempo passato in congedo.

Art. 40.

L'ufficiale in congedo, escluso una prima volta dall'avanzamento, o per il quale la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare, in attesa di ulteriore prova, non può essere preso in esame una seconda volta, se non ha prestato un nuovo periodo di servizio da richiamato, successivamente al primo giudizio della Commissione di avanzamento. È in facoltà del Ministro per la marina di determinare se la durata del nuovo servizio prestato sia sufficiente a fornire gli elementi necessari per sottoporre l'ufficiale a un nuovo giudizio.

Art. 41.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, potranno essere stabiliti, per quei corpi, ruoli e gradi di ufficiali della Regia marina, per i quali sarà giudicato necessario, fissandone le norme relative, i limiti di promovibilità, ossia quei limiti di età, oltre i quali l'ufficiale in S.P.E. non può conseguire promozione in S.P.E., anche se esistano vacanze.

Art. 42.

Con decreto Reale e con le altre norme prescritte dalla legge in data 3 aprile 1928, n. 918, sarà provveduto alla compilazione di un nuovo testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, nonchè a quella degli altri testi unici previsti dall'art. 1 della legge succitata.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la marina di emanare, con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del Regolamento.

Art. 43.

La presente legge entrerà in vigore dal 1° gennaio 1936-XIV, salve le eccezioni in essa previste.

Art. 44.

Sono abrogati gli articoli 19, 20, 22 *bis* ultimo comma, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 47, 57, 58, 74, 81, 2° comma, del testo unico sull'avanzamento, nonchè tutte le disposizioni che siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 104 del predetto testo unico restano in vigore solo agli effetti degli articoli 32 e 31 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

NOTE ALLE TABELLE.

1. Le tabelle, dal n. 1 al n. 7 incluso, stabiliscono il numero delle vacanze e delle promozioni per la prima formazione del Ruolo dei Comandi Marittimi del Corpo di Stato Maggiore e del Ruolo dei Servizi del Corpo del Genio Navale, per l'assestamento degli organici dei vari corpi, ruoli e gradi e, infine, per il ritmo normale dell'avanzamento.

Le vacanze sono stabilite in base agli organici riportati nelle tabelle stesse.

2. Nella eventualità che, dovendosi apportare delle varianti proporzionali alle vacanze nei casi previsti dalla presente legge, ne risultino frazioni di unità, queste, in massima, saranno trascurate, se inferiori a 0,5, ed arrotondate alla unità superiore, se uguali o superiori a 0,5.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

MUSSOLINI.

TABELLA I.

CORPO DI STATO MAGGIORE

Ruolo dei Comandi Navali (Ruolo C. N.)

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO					CAPITANI DI FREGATA					CAPITANI DI CORVETTA				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie			
		Passaggi al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore	A disposizione, in aus., di miss., ecc.	Totale		Passaggi al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in aus., di miss., ecc.	Totale		Passaggi al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in aus., di miss., ecc.	Totale
1935	67	—			—	132	—	—	—	—	149	—	—	—	—
1936	62	5	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	13	118	14	8	2	24	140	6	10	3	19
1937	57	5 (1)			13	106	12 (1)	8	2	22	130	7 (1)	10	3 (1)	20
1938	52	5			13	94	12	8	2	22	119	8	10	3	21
1939	50	4 (2)			10	90	9 (3)	8	2	19	114	3	15	2	20
1940	50	2			10	90	5	10	3	18	114	2	18	2	22
1941	50	2			10	90	5	10	3	18	114	2	18	2	22

NOTA. — Due dei posti di Contrammiraglio possono essere riservati a Capitani di Vascello provenienti dal ruolo dei Comandi Marittimi, senza diritto, però, ad ulteriore avanzamento ad Ammiraglio di Divisione. (art. 1 della legge).

(1) A diminuzione del Ruolo Comandi Navali per costituzione del Ruolo dei Comandi Marittimi.

(2) Di cui 2 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per completamento del Ruolo dei Comandi Marittimi.

(3) Di cui 4 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per completamento del Ruolo dei Comandi Marittimi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

MUSSOLINI.

TABELLA 2.

CORPO DI STATO MAGGIORE

Ruolo dei Comandi Marittimi (Ruolo C. M.)

ANNI	Capitani di Vascello — Immiss. nel grado — Dal ruolo C.N.	Dal grado inferiore del ruolo C.M.	Totale	Vacanze necess. — Promozioni al grado superiore	A disp., in aus., dimiss., ecc.	Totale	Organico del ruolo	Capitani di Fregata — Immiss. nel grado — Dai pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inferiore del ruolo C.M.	Totale	Vacanze necess. — Promozioni al grado superiore	Fuori organ., in aus., dimiss., ecc.	Totale	Organico del ruolo	Capitani di Corvetta — Immiss. nel grado — Dai pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inferiore del ruolo unico	Totale	Vacanze necess. — Promozioni al grado superiore	Fuori organ., in aus., dimiss., ecc.	Totale	Organico del ruolo
1936	5	—	5	Quando vengono attribuiti a Cap. Vasc. del Ruolo C.M. posti di Contrammir. nel Ruolo C.N. (a)	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	—	5	14	—	14	—	—	—	14	6	3	9	—	—	—	9
1937	5	—	5			—	10	12	—	12	—	—	—	26	7	3	10	—	—	—	19
1938	5	—	5			—	15	12	—	12	—	—	—	38	8	6	14	—	3	3	30
1939	4	1	5			3	17	9	2	11	1	6	7	42	3	7	10	2	3	5	35
1940	2	2	4			4	17	5	2	7	2	5	7	42	2	4	6	2	4	6	35
1941	2	1	3			3	17	5	2	7	1	6	7	42	2	4	6	2	4	6	35
1942	2	2	4			4	17	5	2	7	2	5	7	42	2	4	6	2	4	6	35

(a) I Capitani di vascello del Ruolo C.M. possono avanzare al grado di Contrammiraglio del Ruolo C. N. nel limite massimo di due, senza diritto ad ulteriore promozione in S. P. E. (art. 1 della legge).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 3.

CORPO DEL GENIO NAVALE

Ruolo delle Direzioni (Ruolo D.)

ANNI	Colonnelli — Posti di ruolo	Vacanze necessarie — Passaggi al ruolo S.	Promozioni al grado superiore	A disposizione, in aus., dimissioni, ecc.	Totale	Tenenti Colonnelli — Posti di ruolo	Vacanze necessarie — Passaggi al ruolo S.	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in aus., dimissioni, ecc.	Totale	Maggiori — Posti di ruolo	Vacanze necessarie — Passaggi al ruolo S.	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in aus., dimissioni, ecc.	Totale
1935	12	—	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	—	46	—	—	—	—	53	—	—	—	—
1936	11	1 (1)			3	42	4 (2)	2	2	8	48	4 (2)	4	1 (2)	9
1937	10	1 (1)			4	37	5 (2)	3	2	10	43	4 (2)	5	1 (2)	10
1938	9	1 (1)			3	32	5 (2)	2	2	9	38	4 (2)	4	1 (2)	9
1939	9	—			2	32	1	2	2	5	36	1 (2)	5	1 (2)	7
1940	9	—			2	32	1	2	2	5	36	1	5	1	7
1941	9	—			2	32	1	2	2	5	36	1	5	1	7
1942	9	—			2	32	1	2	2	5	36	1	5	1	7
1943	9	—			1	32	1	1	3	5	36	1	5	1	7
1944	9	—			2	32	1	2	2	5	36	1	5	1	7

(1) In base all'art. 32 della legge ed a diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.
(2) A diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 4.

CORPO DEL GENIO NAVALE

Ruolo dei Servizi (Ruolo S).

ANNI	Colonnelli							Tenenti Colonnelli							Maggiori						
	Immiss. nel grado			Vacanze necess.				Immiss. nel grado			Vacanze necess.				Immiss. nel grado			Vacanze necess.			
	Dal ruolo D.	Dal grado inferiore del ruolo S.	Totale	Promozioni al grado superiore	A disp., in aus., dimiss., ecc.	Totale	Organico del ruolo	Dai pari grado del ruolo D.	Dal grado inferiore del ruolo S.	Totale	Promozioni al grado superiore	Fuori organ. in aus., dimiss., ecc.	Totale	Organico del ruolo	Dai pari grado del ruolo D.	Dal grado inferiore del ruolo unico	Totale	Promozioni al grado superiore	Fuori organ., in aus., dimiss., ecc.	Totale	Organico del ruolo
1936	1	—	1	—	—	—	1	4	—	4	—	—	—	4	4	1	5	—	—	—	5
1937	1	—	1	—	—	—	2	5	—	5	—	—	—	9	4	1	5	—	—	—	10
1938	1	—	1	—	—	—	3	5	—	5	—	—	—	14	4	2	6	—	1	1	15
1939	—	1	1	—	1	1	3	1	2	3	1	2	3	14	1	4	5	2	1	3	17
1940	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	—	2	2	14	1	2	3	1	2	3	17
1941	—	1	1	—	1	1	3	1	2	3	1	2	3	14	1	2	3	2	1	3	17
1942	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	—	2	2	14	1	2	3	1	2	3	17
1943	—	1	1	—	1	1	3	1	2	3	1	2	3	14	1	2	3	2	1	3	17
1944	—	1	1	—	1	1	3	1	1	2	1	1	2	14	1	2	3	1	2	3	17

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 5.

CORPO SANITARIO (Medici)

ANNI	Colonnelli				Tenenti Colonnelli				Maggiori			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie		
		Promozioni al grado superiore	A disposiz. in aus., dimiss., ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organ. in aus., dimiss., ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organ. in aus., dimiss., ecc.	Totale
1936.	7	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	30	2	2	4	36	4	2	6
1937.	7			1	30	1	3	4	36	4	2	6
1938.	7			2	30	2	2	4	36	4	2	6
1939.	7			1	30	1	3	4	36	4	2	6
1940.	7			2	30	2	2	4	36	4	2	6
1941.	7			1	30	1	3	4	36	4	2	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

CORPO DI COMMISSARIATO

TABELLA 6.

ANNI	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Vacanze necessarie – Promozioni al grado superiore	Colonnelli – Vacanze necessarie – A disposizione in aus., dimissioni, ecc.	Colonnelli – Vacanze necessarie – Totale	Tenenti Colonnelli – Posti di ruolo	Tenenti Colonnelli – Vacanze necessarie – Promozioni al grado superiore	Tenenti Colonnelli – Vacanze necessarie – Fuori organico in aus., dimissioni, ecc.	Tenenti Colonnelli – Vacanze necessarie – Totale	Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Vacanze necessarie – Promozioni al grado superiore	Maggiori – Vacanze necessarie – Fuori organico in aus., dimissioni, ecc.	Maggiori – Vacanze necessarie – Totale
1936	9	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	30	2	2	4	38	4	2	6
1937	9			2	30	2	2	4	38	4	2	6
1938	9			2	30	2	2	4	38	4	2	6
1939	9			2	30	2	2	4	38	4	2	6
1940	9			1	30	1	3	4	38	4	2	6
1941	9			2	30	2	2	4	38	4	2	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

TABELLA 7.

ANNI	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Vacanze necessarie – Promozioni al grado superiore	Colonnelli – Vacanze necessarie – A disposiz. in aus., dimiss., ecc.	Colonnelli – Vacanze necessarie – Totale	Tenenti Colonnelli – Posti di ruolo	Tenenti Colonnelli – Vacanze necessarie – Promozioni al grado superiore	Tenenti Colonnelli – Vacanze necessarie – Fuori organ. in aus., dimiss., ecc.	Tenenti Colonnelli – Vacanze necessarie – Totale	Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Vacanze necessarie – Promozioni al grado superiore	Maggiori – Vacanze necessarie – Fuori organ. in aus., dimiss., ecc.	Maggiori – Vacanze necessarie – Totale
1936	12	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado.	2	41	2	3	5	52	5	3	8
1937	12			3	41	3	3	6	52	6	3	9
1938	12			2	41	2	3	5	52	5	3	8
1939	12			3	41	3	3	6	52	6	3	9
1940	12			2	41	2	3	5	52	5	3	8
1941	12			3	41	3	3	6	52	6	3	9

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TABELLA 8.

Limiti di età per la cessazione dal S. P. E. degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

GRADO	Stato maggiore		Genio navale		Ruolo transitorio macchine	Armi Navali	Corpo Sanitario		Commissariato	Capitanerie di Porto	C. R. E. M.
	Ruolo dei Comandi Navali	Ruolo dei Comandi marittimi	Ruolo delle Direzioni	Ruolo dei Servizi			Medici	Farmacisti			
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra (1)	63	—	65	—	—	65	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	60	—	63	—	—	63	65	—	65	65	—
Contrammiraglio	58	—	60	—	—	60	63	—	63	63	—
Capitano di vascello	55	56	58	58	—	58	60	—	60	60	—
Capitano di fregata	52	54	54	55	—	55	55	58	55	55	—
Capitano di corvetta....	50	52	50	52	50	50	52	56	52	52	—
Tenente di vascello	45	—	45	—	48	45	50	53	50	50	58
Subalterni	45	—	45	—	45	45	50	53	50	50	56

(Gradi da Ammiraglio di squadra a Subalterni: e gradi corrispondenti)

(1) - Anche se designato di armata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1405.
Modificazioni al regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'anzianità minima di servizio per la promozione a sergente è stabilita in tre mesi per i provenienti dai Corsi allievi ufficiali di complemento.

Art. 2.

Al n. 2 del paragrafo 30 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato dai Regi decreti 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 3 giugno 1920, n. 945; 21 dicembre 1922, n. 1712, e 16 aprile 1934, n. 782, è sostituito il seguente:
« 2° In tutti gli altri corpi:
a) cinque mesi di servizio effettivo alle armi, per la nomina di appuntato;
b) tre mesi di servizio effettivo alle armi, per la promozione a caporale;
c) due mesi di anzianità nel grado di caporale, per la promozione a caporale maggiore;
d) dieci mesi di servizio effettivo alle armi, per la promozione a sergente;
e) tre anni di servizio effettivo alle armi, di cui almeno sei mesi nel grado di sergente, per la promozione a sergente maggiore;
f) tre anni nel grado di sergente maggiore, per la promozione a maresciallo.
Per gli allievi ufficiali di complemento il limite di tempo di cui al comma *b*) può essere ridotto fino a due mesi e quello di cui al comma *d*) fino a tre mesi di servizio effettivo alle armi ».

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

La disposizione di cui al precedente art. 1 si applica, con effetto retroattivo, anche ai militari arruolati con la classe 1913, ascritti alla ferma minima oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di terzo grado, i quali, nell'anno 1934, seguirono uno speciale corso accelerato di tre mesi, per allievi ufficiali di complemento. Detti militari, pertanto, in quanto giudicati idonei al grado di sergente, potranno invocare la nomina a sottotenente di complemento, a tenore dell'art. 22, n. 5, del vigente testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato

con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, e sue successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 169. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1935-XIII, n. **1406.**

Istituzione di un ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A.CA.I.), con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere allo sviluppo della produzione carbonifera nazionale intensificando le ricerche e le coltivazioni dei giacimenti di carbone nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quelli per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, un ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A.CA.I.).
L'Azienda ha personalità giuridica e gestione autonoma.
Essa ha un capitale di L. 50 milioni forniti dallo Stato.
È ammessa, per una quota non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo indicato, la partecipazione di istituti bancari, di risparmio e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministero delle finanze entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.
Ciascun ente partecipante è responsabile solo per la quota sottoscritta.
Nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto, lo Stato e gli enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di quattro decimi delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, approvata dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero delle finanze, in ogni caso non prima del 1° luglio 1936.
Gli enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Azienda anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.

Art. 2.

L'Azienda ha lo scopo di sviluppare la ricerca, la produzione ed il consumo del carbon fossile nazionale.

Essa è pertanto autorizzata:

a) ad assumere partecipazioni azionarie in Società costituite e da costituirsi che abbiano per oggetto la coltivazione di miniere carbonifere nel Regno;

b) a chiedere per sè o per società da essa o con la sua partecipazione costituite permessi di ricerca e concessioni di giacimenti carboniferi a norma della legge 29 luglio 1927, n. 1443, procedendo anche direttamente a lavori di ricerca e di coltivazione;

c) a concedere con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni o sussidi alle società carbonifere di cui l'Azienda possegga almeno la maggioranza azionaria, al fine di assicurare lo sviluppo tecnico ed economico delle lavorazioni;

d) a costituire, e anche ad esercire direttamente agenzie di vendita del carbone prodotto dalle miniere in cui l'Azienda sia direttamente o indirettamente interessata.

Art. 3.

Per consentire all'Azienda il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 2, a principiare dall'esercizio finanziario 1935-36 e per altri nove esercizi consecutivi, lo Stato verserà all'Azienda medesima un contributo annuo di lire 3 milioni.
Le erogazioni fatte sul fondo concesso ai sensi del presente articolo devono essere dimostrate dall'Azienda ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni a periodi trimestrali.
Al termine di ciascun esercizio i detti Ministeri stabiliscono se le somme rimaste non erogate debbano essere dall'Azienda riversate nella Tesoreria dello Stato o possano essere trattenute in aggiunta al fondo assegnato per l'esercizio successivo.

Art. 4.

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di sette membri, tra i quali dovranno essere compresi un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, un rappresentante del Consiglio superiore delle miniere ed uno dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Nel caso di partecipazione degli istituti di cui all'art. 1, uno dei componenti del Consiglio sarà scelto su designazioni fatte dagli istituti medesimi.
Il Consiglio è nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
Con lo stesso decreto vengono designati fra i componenti, il presidente ed il vice-presidente.

Art. 5.

Un Collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio.
I sindaci sono nominati annualmente due dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per le corporazioni.
Detti Ministri nominano anche ciascuno un sindaco supplente.

Art. 6.

L'Azienda è posta sotto la vigilanza dei Ministri per le corporazioni e per le finanze.
Ai predetti Ministri l'Azienda rimette per l'approvazione, all'inizio di ciascun esercizio il programma di azione che intende svolgere, e alla fine il proprio bilancio.

Per grave inosservanza delle disposizioni di leggi e di regolamenti o statutarie, o per gravi irregolarità di gestione, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un commissario che avrà i poteri del Consiglio. La gestione commissariale avrà una durata di sei mesi, e potrà in casi eccezionali essere prorogata per uguale periodo.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato lo statuto per regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Azienda.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 22. — GIAGHEDDU.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1935-XIII.

Aumento del quantitativo di importazione di olio minerale combustibile (fuel-oil) assegnato pel 1935 ai titolari di licenze generali di importazione che hanno integralmente costituito la prescritta scorta di riserva.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge summenzionata, approvato con R. decreto 20 luglio 1934, numero 1303;

Ritenuta la necessità di aumentare il quantitativo totale di importazione di oli minerali combustibili con peso specifico superiore a 0.880 (fuel-oil), stabilito con le licenze generali di importazione rilasciate, per il 1935, ai sensi e per gli effetti del Regio decreto-legge succitato;

Udito il parere della Commissione per la disciplina petrolifera di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge succitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il quantitativo di importazione di oli minerali combustibili con peso specifico superiore a 0.880 (fuel-oil) assegnato per il 1935 ai titolari di licenza generale di importazione che alla data 30 giugno 1935 dimostrino di avere integralmente costituita la prescritta scorta di oli minerali, è aumentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regolamento nelle premesse citato, del 10 % (dieci per cento), per il semestre luglio-dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2920)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 31 luglio 1935-XIII ha presentato alla Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle Provincie meridionali e delle Isole.

(2932)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Soc. an. cooperativa di consumo agricola con sede in Colmurano, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2933)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.